

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste  
e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 16 FEBBRAIO 1950

(49<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPPA

### INDICE

#### Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 783, relativo alla temporanea assunzione da parte dello Stato del contributo dovuto dai comuni dell'Italia meridionale e delle Isole per l'impianto e l'estensione di reti telefoniche urbane e per i collegamenti interurbani » (N. 754)  
(Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 448, 451
UBERTI . . . . .	448
SPATARO, <i>Ministro delle poste e telecomunicazioni</i> . . . . .	450, 451, 452
FERRARI . . . . .	450
FRANZA . . . . .	450, 451
TROIANO . . . . .	451, 452

« Maggiorazione dei canoni per la manutenzione e l'uso di linee telegrafiche e telefoniche e degli apparati telegrafici per gli esercizi 1947-1948 e 1948-1949 » (N. 806):

PRESIDENTE . . . . .	453
TOMMASINI, <i>relatore</i> . . . . .	452
FERRARI . . . . .	453
SPATARO, <i>Ministro delle poste e telecomunicazioni</i> . . . . .	453

« Proroga delle norme del decreto legislativo 10 agosto 1945, n. 618, relativo alla alienazione delle navi requisite o noleggiate per le quali i proprietari hanno compiuto atto di abbandono allo Stato » (N. 781):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 461
TOMMASINI, <i>relatore</i> . . . . .	460
FERRARI . . . . .	460, 461

(Discussione)

« Assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali » (N. 835):

PRESIDENTE . . . . .	462
GENCO, <i>relatore</i> . . . . .	461, 462
FERRARI . . . . .	461
CAPPELLINI . . . . .	462

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Borromeo, Buizza, Cappa, Cappellini, Ceschi, Fazio, Ferrari, Focaccia, Franza, Genco, Mancini, Mariotti, Pannetti, Priolo, Raja, Ricci Mosè, Romano Domenico, Sanmartino, Tissi, Tommasini, Toselli, Troiano, Voccoli.

Sono presenti altresì l'onorevole Spataro, Ministro delle poste e telecomunicazioni, l'onorevole Camangi, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, e l'onorevole Mattarella, Sottosegretario di Stato per i trasporti.

Interviene anche il senatore Uberti, ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento.

GENCO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 783, relativo alla temporanea assunzione da parte dello Stato del contributo dovuto dai comuni dell'Italia meridionale e delle Isole per l'impianto e l'estensione di reti telefoniche urbane e per i collegamenti interurbani** » (Numero 574) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 783, relativo alla temporanea assunzione da parte dello Stato del contributo dovuto dai Comuni dell'Italia meridionale e delle Isole per l'impianto e la estensione di reti telefoniche urbane e per i collegamenti interurbani », sul quale sono stato incaricato di riferire.

Devo subito osservare che, come vi sono molti dei Comuni del Mezzogiorno che sono ancora privi dei telefoni — e quindi era opportuno e giusto il provvedimento da parte dello Stato per intervenire a versare un contributo pari al 50 per cento della spesa per gli impianti telefonici e di collegamento con i capoluoghi — vi sono anche dei Comuni in altre regioni d'Italia che si trovano in condizioni non meno disagiate in fatto di comunicazioni telefoniche. Da rilievi fatti risulta che vi sono delle regioni assai più depresse di quelle del Mezzogiorno, e pertanto bisogna fare in modo che questo provvedimento di giustizia per i Comuni del Mezzogiorno sia esteso anche agli altri Comuni dell'alta Italia e dell'Italia centrale che si trovano in queste condizioni.

Ad ogni modo, al punto in cui siamo, sembra opportuno varare questa legge, così come ci è stata trasmessa dopo l'approvazione della Camera dei deputati, dando modo a quei Comuni dell'Italia meridionale, i quali non avessero ancora fatto la domanda per essere collegati telefonicamente, di poter usufruire dei fondi che sono rimasti disponibili sugli esercizi precedenti. Si tratta purtroppo di fondi esigui di fronte al problema che si presenta — problema di ordine nazionale — del collegamento

dei piccoli Comuni di montagna che si trovano in condizioni disagiate di rapida comunicazione.

Noi continuiamo a lamentarci dell'accenramento di popolazione che va facendosi nei grossi centri urbani, ma non teniamo conto che ciò dipende in parte anche dalle insufficienti condizioni di vita in cui si trovano le popolazioni dei Comuni di montagna.

Io pregai il collega Uberti, quando era Sottosegretario, di studiare e di approfondire questa materia, e l'ho pregato questa mattina di intervenire alla nostra riunione per renderci edotti in proposito, poichè è desiderio della Presidenza di approvare senz'altro oggi il disegno di legge così come è, essendo esso sollecitato anche dal Ministro delle poste, qui presente.

Vorrei anzi pregare il Ministro stesso di darci affidamento circa la presa in considerazione del grave problema, nel senso di presentare quanto prima al Parlamento un provvedimento col quale tutti i Comuni di montagna in condizioni di non poter fronteggiare le spese con i propri mezzi siano messi in grado di poter fruire del concorso statale.

Dò pertanto la parola al collega Uberti perchè ci illustri soprattutto quei dati di fatto che possono illuminare la Commissione.

UBERTI. I capoluoghi di Comune non collegati telefonicamente sono oltre un migliaio, di cui una metà nell'Italia meridionale ed un'altra metà nella fascia appenninica dell'Italia centro-settentrionale.

Il provvedimento in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, non è una nuova legge, in quanto si riferisce sempre a quella del 1947, la quale faceva assumere allo Stato la metà del concorso dovuto dai Comuni, perchè, in base al Codice postale, quando si tratta di effettuare un collegamento telefonico, sia con un Capoluogo di Comune, sia con una frazione, la metà è a carico della Società concessionaria e l'altra metà del costo dell'impianto è a carico del Comune o degli interessati.

Ora, di fronte alla quantità enorme di Comuni dell'Italia meridionale non collegati telefonicamente, nel 1947 fu approvata una legge in virtù della quale lo Stato si sostituiva al Comune per la quota parte di concorso per

l'allestimento degli impianti. I Comuni dovevano, entro appena un mese dalla pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, fare la domanda; ma molti di essi non si sono valse della facilitazione non presentando la domanda richiesta. Naturalmente, adesso che lo Stato è intervenuto ad allacciare numerosi Comuni del Molise, della Calabria, della Sardegna e delle altre regioni dell'Italia meridionale, essi si sono affrettati a fare la richiesta.

È necessaria pertanto questa legge, non agli effetti di spostare quello che è il contributo dello Stato, ma semplicemente per riaprire i termini di presentazione delle domande da parte dei Comuni interessati, per dare ad essi la possibilità di essere ammessi al contributo statale.

Questo è il dato formale del disegno di legge in esame. Quello sostanziale è che ogni collegamento telefonico viene a costare, col concorso da parte del Comune, dalle 800 mila lire ad 1 milione, e la media infatti è stata fissata in oltre 900 mila lire per ogni collegamento. Quindi, siccome ci sono ancora circa 900 capoluoghi di Comuni che debbono essere collegati, avremo un'ulteriore spesa di circa 800 milioni. Sono stati stanziati 350 milioni sul bilancio statale che sono stati usufruiti nell'anno scorso; c'è ancora un residuo di 50 milioni, e per utilizzarlo è necessario riaprire i termini di presentazione delle domande.

Resta l'altro problema, cioè quello che nel nuovo bilancio è necessario inserire nuovamente la spesa occorrente per questi collegamenti — fissandola possibilmente nella cifra del precedente bilancio e cioè in 350 milioni — non per poter risolvere tutto il problema in breve tempo, ma per avere almeno la speranza di risolverlo in due o tre anni.

È sorto qui, poi, il problema sollevato dalla Presidenza della Commissione relativo a tutti i Comuni che si trovino in condizioni non meno disagiate di quelli dell'Italia meridionale. Non si tratta dei grossi Comuni, i quali sono tutti collegati, ma si tratta di piccolissimi Comuni nei quali le Società non hanno interesse ad agire per la loro scarsa importanza, in quanto si potrebbe avere, ad esempio, un solo abbonato. Bisogna considerare però che questo non è un problema di carattere economico, bensì un problema di carattere sociale, per i benefici effetti che può sortire questo

sistema rapido di comunicazione tra i piccoli Comuni.

Certamente questo è un problema non solo meridionale, ma nazionale. Il collegamento telefonico costituisce un vantaggio specialmente per i Comuni di montagna, i cui abitanti debbono fare tre o quattro ore di cammino per giungere al centro telefonico più vicino. Ma il problema ha anche un altro aspetto e cioè che tutti i sindaci abbiano la possibilità di telefonare in Prefettura o alle autorità di polizia, per quelle comunicazioni necessarie ed urgenti che si possono trovare in condizione di dover fare nell'espletamento del loro mandato.

Di qui l'intenzione della Presidenza della vostra Commissione di provocare una disposizione di legge che stabilisse l'obbligo dello Stato di sostituirsi in ogni caso ai Comuni per il collegamento telefonico.

Sarebbe bastato allora che all'articolo 3, invece dell'attuale dizione si fosse usata questa altra: « A tutti i Comuni della Repubblica ».

Senonchè, come ha osservato già il Presidente Cappa, se si facesse questo, il disegno di legge dovrebbe ritornare alla Commissione della Camera dei deputati, col pericolo del ritardo di uno o due mesi per l'ulteriore approvazione, e quindi del ritardo dell'utilizzo di questi 50 milioni. Allora si sarebbe pensato di pregare il Ministro delle poste e telecomunicazioni di voler presentare un disegno di legge il quale estenda questi benefici anche ai Comuni della zona appenninica ed alpina che non sono collegati telefonicamente.

Rimarrà poi il problema dei fondi e per esso sarà necessario, una volta varata la legge formale, che nel bilancio del Ministero delle poste poichè non si applica qui l'articolo 81 della Costituzione — sia inserita la spesa necessaria per poter far fronte a questi collegamenti. Quindi, eventualmente, bisognerà cercare di ottenere tempestivamente dal Tesoro una variazione sul bilancio 1950-1951.

Ritengo, pertanto, come soluzione più pratica per noi, di non rinviare il lavoro che si può fare oggi, ed all'uopo proporrei il seguente ordine del giorno:

« La VII Commissione permanente del Senato, mentre approva il disegno di legge n. 574, che riapre i termini della legge 30 giu-

gno 1947, n. 783, per il collegamento telefonico dei capoluoghi dei Comuni del Mezzogiorno che ne sono sprovvisti, rileva che le ragioni che hanno determinato lo Stato a sostituirsi nel contributo da parte dei Comuni del Mezzogiorno affinché tutti i capoluoghi dei Comuni siano collegati telefonicamente, sussistono anche per tutti i piccoli Comuni della zona alpina e della fascia appenninica, invita il Governo a presentare con la maggiore sollecitudine un disegno di legge che estenda i benefici della legge 30 giugno 1947, n. 783, a tutti i capoluoghi dei Comuni della Repubblica ».

SPATARO, *Ministro delle poste e telecomunicazioni*. Non solo dichiaro di accettare questo ordine del giorno, ma debbo dire che sono lieto di accettarlo e che mi impegno di presentare il disegno di legge organico, per tutta l'Italia, il più presto possibile.

FERRARI. Anzitutto ho bisogno di un chiarimento e penso che o il Ministro o l'onorevole Uberti, che ha fatto una esposizione così accurata, potranno darmelo.

Nell'articolo 1 vi è una frase che non riesco bene a comprendere. Esso dice: « Il concorso dello Stato previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 783, è dovuto anche per gli impianti ecc., eseguiti o da eseguirsi negli anni 1949 e 1950 . . . ». Dunque, se bene ho compreso, si tratta di un semplice disegno di legge di proroga della facoltà che hanno i Comuni di ottenere il concorso dello Stato nell'esecuzione degli impianti di collegamento telefonico. E su questo punto siamo d'accordo. Però non capisco bene l'ultima frase dello stesso articolo, che dice: « . . . anche se all'esecuzione abbia provveduto o provveda lo Stato per conto delle Società concessionarie ».

Orbene, a questi lavori ha provveduto lo Stato? Vi ha provveduto con una specie di anticipo?

SPATARO, *Ministro delle poste e telecomunicazioni*. Lo Stato non richiede al Comune il concorso del 50 per cento

FERRARI. Sta bene. Mi dichiaro allora perfettamente d'accordo anche con l'ordine del giorno proposto dal collega Uberti e colgo l'occasione — dato che è presente l'onorevole

Ministro — di rammentargli che il problema dei telefoni è stato argomento di una discussione in Senato, attraverso due mozioni, discussione che ha messo in rilievo le condizioni estremamente depresse del servizio telefonico in Italia in confronto di altri Paesi, anzi di quasi tutte le Nazioni del mondo, in particolare dell'America e dei Paesi nordici. Il problema è molto grave e dovrebbe essere affrontato in modo organico e radicale. Vorrei pregare l'onorevole Ministro di vedere se è possibile da parte del suo Ministero di riprendere in considerazione gli argomenti fondamentali di quelle mozioni, o meglio, della discussione che ha seguito quelle mozioni e di riesaminare tutto il problema.

Per il momento noi ci limitiamo ad un ordine del giorno il quale invita il Ministero a provvedere per i capoluoghi di tutti i Comuni; ma bisognerà provvedere anche per le frazioni e bisognerà trovare il modo di sviluppare meglio e più intensamente i servizi telefonici anche privati, attraverso una soluzione del problema, che noi abbiamo posto, di unificazione e, per parte nostra, di nazionalizzazione dei servizi telefonici.

Ad ogni modo io colgo l'occasione della presenza del Ministro, che non fa parte di questo ramo del Parlamento e che quindi forse non ha seguito questo argomento, per informarlo al riguardo. I problemi posti in materia sono l'unificazione e la nazionalizzazione; sulla unificazione penso che ormai ci sia l'unanimità poichè non vi è organo interessato a questo problema che non abbia ammesso la necessità della unificazione. Io pregherei l'onorevole Ministro di esaminare tale problema, aggiungendo che molto probabilmente noi ci faremo iniziatori di un disegno di legge in proposito.

FRANZA. La ragione dell'utilizzo immediato dei 50 milioni consiglierebbe l'approvazione sollecita di questa legge; ma nel frattempo si prospetta la necessità del collegamento telefonico anche per la zona alpina ed appenninica e per questo si suggerisce di adottare un provvedimento *ad hoc*. Io preferirei una legge organica che regolasse tutto il problema e non sono quindi d'accordo con il collega Uberti. In questa legge si dovrebbe contemplare la necessità di estendere i benefici, di cui al pre-

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. merc.) 49ª RIUNIONE (16 febbraio 1950)

sente disegno di legge, alle zone appenninica ed alpina dell'Italia centrale e settentrionale, in modo da avere un adeguato finanziamento per la totale risoluzione del problema.

PRESIDENTE. Forse l'onorevole Franza ha bisogno di un chiarimento. Sono disponibili ancora 50 milioni, non utilizzati, per gli impianti telefonici del Mezzogiorno. Ora si propone questo disegno di legge, che è appoggiato anche dalla Giunta per il Mezzogiorno, per impiegare anche i 50 milioni che sono rimasti dalle precedenti spese incontrate dallo Stato in tale attività. Il senatore Uberti ha proposto un ordine del giorno, che io stesso ho sollecitato, con il quale si invita il Governo a presentare un disegno di legge in cui si stabilisca l'estensione del contributo dello Stato a tutti i Comuni della Repubblica italiana. Non vedo quindi la ragione della sua opposizione.

FRANZA. Io sono del parere che si debbano fare le leggi per tutta l'Italia e non per parti di essa e credo che non sarebbe male perdere ancora qualche altra settimana, pur di estendere questi benefici, con una legge organica, a tutta l'Italia.

PRESIDENTE. La sua proposta, onorevole Franza, è veramente radicale ed evidentemente metterebbe il Parlamento ed il Governo direttamente dinanzi al problema, ma le faccio rilevare che occorrerebbe trovare immediatamente i fondi, il che non si può fare in brevissimo tempo. Io direi di approvare intanto questa legge, sollecitata anche dalla Giunta per il Mezzogiorno, tenendo presente che noi impegniamo il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni — ed egli stesso ha fatto in tal senso una dichiarazione impegnativa — a preparare un disegno di legge che affronti il problema nel suo complesso.

FRANZA. Sono d'accordo, con la proposta fatta dall'onorevole Presidente, purchè resti bene inteso che il disegno di legge proposto dal Ministro prevederà lo stanziamento dei fondi per tutti i Comuni della Repubblica italiana che ne abbiano necessità.

PRESIDENTE. Onorevole Franza, l'ordine del giorno del senatore Uberti dice che « La VII Commissione, mentre approva ecc. rileva che le ragioni che hanno determinato lo Stato a sostituirsi nel contributo da parte dei Co-

muni del Mezzogiorno affinché tutti i capoluoghi dei Comuni siano collegati telefonicamente, sussistono anche per tutti i piccoli comuni della zona alpina e della fascia appenninica, » e quindi « invita il Governo a presentare con la massima sollecitudine un disegno di legge che estenda i benefici della legge 30 giugno 1947, n. 783, a tutti i capoluoghi dei Comuni della Repubblica ».

Mi pare quindi che l'ordine del giorno sia chiarissimo in questo senso.

FRANZA. Sono completamente soddisfatto della spiegazione datami dall'onorevole Presidente.

TROIANO. Desidero far rilevare che all'articolo 2 di questo disegno di legge è stabilita una proroga di tre mesi per i Comuni che non abbiano chiesto l'autorizzazione ad avvalersi del concorso dello Stato; altra volta fu stabilito un termine di 2 mesi e prima ancora di un mese. Io mi chiedo il perchè di tanta ristrettezza di tempo per la presentazione delle domande. Perchè non si stabilisce un termine di almeno sei mesi? Chiederei che l'onorevole Ministro tenesse conto di questo mio rilievo nella prossima occasione.

Quanto poi alla determinazione dei Comuni che debbono usufruire del concorso dello Stato, io sarei del parere di concederlo a tutti i piccoli Comuni; e considerando che i Comuni di pianura già hanno i collegamenti, praticamente ci si riferirebbe ai piccoli Comuni di montagna i quali sono effettivamente sprovvisti di collegamenti telefonici.

PRESIDENTE. Nell'ordine del giorno infatti si rileva che le condizioni sono uguali per tutti i piccoli Comuni della zona alpina e della fascia appenninica ed in conseguenza si invita il Governo a provvedere.

SPATARO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. A soddisfazione degli onorevoli colleghi, vorrei dire che, per impegni assunti dalle Società telefoniche, entro il 1950 il Piemonte, la Val d'Aosta, la Lombardia, il Trentino, l'Alto Adige, il Veneto, il Friuli, la Venezia Giulia ed il territorio libero di Trieste, l'Umbria, le Marche, l'Abruzzo ed il Molise avranno tutti i Comuni forniti di collegamento telefonico. Ora, con questa legge per cui si utilizzeranno 50 milioni e con la nuova legge che mi sono impegnato a presentare al Parla-

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telce., mar. merc.) 49ª RIUNIONE (16 febbraio 1950)

mento, si provvederà ad altri 891 Comuni, per cui si soddisferà alle esigenze di tutti i Comuni del territorio della Repubblica.

TROIANO. Nei nostri Comuni, in Basilicata, succede però che gli impianti telefonici esistono, ma non esiste un servizio telefonico, di modo che il telefono non può essere utilizzato. Vorrei cogliere l'occasione per pregare il Ministro di richiamare le Società telefoniche al loro dovere di tenere un servizio efficiente, poichè, altrimenti, sono inutili gli impianti.

SPATARO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Quando potremo utilizzare i fondi che sono stati stanziati a questo fine tutto il funzionamento telefonico sarà reso perfetto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli di cui dò lettura:

Art. 1.

Il concorso dello Stato previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 783, è dovuto anche per gli impianti, l'estensione ed i collegamenti telefonici eseguiti o da eseguirsi negli anni 1949 e 1950 anche se all'esecuzione abbia provveduto o provveda lo Stato per conto delle Società concessionarie.

(È approvato)

Art. 2.

I comuni che, nei termini fissati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 783, non chiesero al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni l'autorizzazione ad avvalersi del concorso di cui all'articolo 1 di tale decreto legislativo, potranno presentare la relativa domanda entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, precisando a quale località il comune intenda essere collegato.

(È approvato).

Art. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti sono estese ai comuni appartenenti alle provincie di Frosinone e Latina, nonchè ai comuni dell'Isola d'Elba.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Pongo ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Uberti di cui do nuovamente lettura:

« La VII Commissione permanente del Senato, mentre approva il disegno di legge n. 574 che riapre i termini della legge 30 giugno 1947, n. 783 per il collegamento telefonico dei capoluoghi dei Comuni del Mezzogiorno che ne sono sprovvisti, rileva che le ragioni che hanno determinato lo Stato a sostituirsi nel contributo da parte dei Comuni del Mezzogiorno affinchè tutti i Capoluoghi dei Comuni siano collegati telefonicamente, sussistono anche per tutti i piccoli Comuni della zona alpina e della fascia appenninica, invita il Governo a presentare, con la maggiore sollecitudine, un disegno di legge che estenda i benefici della legge 30 giugno 1947, n. 783, a tutti i capoluoghi dei Comuni della Repubblica ».

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Maggiorazione dei canoni per la manutenzione e l'uso di linee telegrafiche e telefoniche e degli apparati telegrafici per gli esercizi 1947-1948 e 1948-1949 » (N. 806).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiorazione dei canoni per la manutenzione e l'uso di linee telegrafiche e telefoniche e degli apparati telegrafici per gli esercizi 1947-48 e 1948-49 ».

Ha facoltà di parlare il senatore Tommasini, che ha assunto il compito della relazione in sostituzione del collega Mastino, indisposto.

TOMMASINI, *relatore*. Prima di tutto do a Cesare quel che è di Cesare e a Mastino quel che è di Mastino, il quale aveva già predi-

sposto la sua relazione, che suona così: « L'attuale disegno si propone di adeguare i canoni per la manutenzione e l'uso delle linee telegrafiche e telefoniche e degli apparati telegrafici per gli esercizi 1947-1948 e 1948-49, in base all'aumento verificatosi nei prezzi. Fu anzi la variabilità di tali aumenti a consigliare che i provvedimenti legislativi, già presi in proposito dal Parlamento, fossero limitati al periodo di tempo che va dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1947.

L'aumento di tariffe, che viene proposto, di quaranta volte per l'esercizio 1947-48 e di 51 volte per l'esercizio 1948-49, risulta in rapporto con le variazioni di aumento dei prezzi.

È anche da ritenere opportuno il provvedimento, indicato nell'articolo 11, che, dando al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni la facoltà di provvedere con proprio decreto alle successive eventuali variazioni, renderà possibili le eventuali nuove variazioni di tariffe, con la necessaria tempestività ed urgenza.

Propongo, quindi, che l'attuale disegno di legge sia approvato ».

Così dice il collega Mastino, ma io a ciò che ha detto il collega assente vorrei aggiungere qualche cosa di mio.

Questo disegno di legge rappresenta la conseguenza naturale dell'altro disegno di cui avemmo qui la discussione in data 18 novembre. In quella occasione il senatore Ferrari, fece presente l'inconveniente che quel provvedimento veniva all'approvazione — ed oggi questo come quello — con eccessivo ritardo in rapporto alla decorrenza. Fu spiegato in quella occasione che questi accertamenti, con i quali vengono determinati questi aumenti di canoni, vengono fatti *a posteriori* e quindi non è possibile tempestivamente proporli.

Io su questo argomento avanzo le mie riserve, perchè in fondo si tratta di canoni, ed essi non debbono rappresentare dei rimborsi di spesa; e che oggi, nella giornata del 16 febbraio 1950, si debba approvare la retroattività di un canone che si riferisce ormai ad un esercizio già scaduto il 30 giugno dello scorso anno, mi sembra un po' anormale.

Ad ogni modo, per non ritardare l'approvazione del disegno di legge sottoposto al nostro

esame, io propongo — e mi associo al collega Mastino nel proporla — la sua approvazione.

Su questo argomento sarebbe finito, in quanto che con l'approvazione dell'articolo 11 del disegno di legge diamo facoltà al Ministro — appunto per assicurare questa tempestività — di provvedere di sua facoltà alle variazioni di questi canoni.

Superato così il caso specifico, vorrei raccomandare all'onorevole Ministro qui presente di fare in modo che casi analoghi non abbiano a ripetersi in materie diverse.

PRESIDENTE. Onorevole Tommasini, sull'articolo 11 del disegno di legge in esame non ha da sollevare alcuna eccezione ?

TOMMASINI, *relatore*. Non ho niente da dire, perchè in fondo, se abbiamo dato in questa sede la facoltà al Ministro dei trasporti di variare le tariffe con suo decreto, sentito il Consiglio dei Ministri, a maggior ragione mi pare che si possa dare al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni la medesima facoltà.

FERRARI. Queste manutenzioni di impianti riguardano ditte o aziende private ? Cioè, sono impianti fatti dallo Stato e poi mantenuti da Società concessionarie ?

SPATARO, *Ministro delle poste e telecomunicazioni*. Si tratta di impianti di proprietà dello Stato.

FERRARI. Ma fatti per determinate aziende, ditte od Enti, per i quali lo Stato stabilisce i canoni per la manutenzione.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale e do lettura degli articoli:

#### Art. 1.

I canoni annui per la manutenzione e per l'uso delle linee telegrafiche e telefoniche, dei sostegni, della corda e dei ganci portacavi, dei conduttori in cavi aerei, sotterranei e sottomarini e degli apparati telegrafici, comunque stabiliti, vengono fissati per i periodi 1° luglio 1947-30 giugno 1948 e 1° luglio 1948-30 giugno 1949, rispettivamente nella misura di cui alle tabelle A e B annesse alla presente legge.

(*È approvato*).

## Art. 2.

I canoni di cui alle annesse tabelle sono ridotti della metà per l'Azienda di Stato per i Servizi telefonici, per le Ferrovie dello Stato e per la Società Italcable, e di un quarto per il Ministero della difesa (aeronautica, esercito, marina) e per le Società concessionarie di Ferrovie e Tramvie ad uso pubblico.

(È approvato).

## Art. 3.

Per le Società telefoniche concessionarie di zona i canoni per appoggio e manutenzione dei circuiti posati anteriormente al 1° luglio 1925 e ceduti con convenzione, saranno calcolati nella misura di lire 2.400 a chilometro doppio per il periodo 1° luglio 1947-30 giugno 1948 e nella misura di lire 3.060 a chilometro doppio per il periodo 1° luglio 1948-30 giugno 1949.

Per i circuiti sociali posati posteriormente al 1° luglio 1925, saranno applicati i canoni indicati nelle tabelle annesse alla presente legge, ridotti della metà.

(È approvato).

## Art. 4.

Per i tronchi speciali costruiti e mantenuti nell'interesse del Ministero della difesa (aeronautica, esercito, marina), già regolati da apposite convenzioni, i canoni contemplati nelle tabelle di cui al precedente articolo 1 per ciò che riguarda la manutenzione della palificazione e dei fili vengono ridotti di un quarto mentre la quota annua per il rimborso stipendio di ogni agente addetto alla sorveglianza di ciascun tronco viene fissata in lire 360.000 per il periodo 1° luglio 1947-30 giugno 1948, ed in lire 400.000 per il periodo 1° luglio 1948-30 giugno 1949.

(È approvato).

## Art. 5.

Per i tronchi speciali della linea Segesta-Trapani, costruiti e mantenuti nell'interesse delle Ferrovie dello Stato già regolati da apposite convenzioni, i canoni contemplati nelle tabelle di cui al precedente articolo 1 per ciò

che riguarda la manutenzione della palificazione e dei fili, vengono ridotti della metà, mentre la quota annua per rimborso stipendio di ogni agente addetto alla sorveglianza di ciascun tronco viene fissata in lire 360.000 per il periodo 1° luglio 1947-30 giugno 1948, e in lire 400.000 per il periodo 1° luglio 1948-30 giugno 1949.

La spesa complessiva per la manutenzione di tali tronchi sarà ripartita in parti uguali fra l'Amministrazione delle ferrovie e quella delle poste e delle telecomunicazioni, in conseguenza dell'appoggio di conduttori di questa ultima amministrazione sulla palificazione costituente i tronchi stessi.

Per i tronchi speciali della linea Metaponto-Reggio Calabria, pure costruiti nell'interesse delle Ferrovie dello Stato, già regolati da apposita convenzione e per i quali le Ferrovie forniscono i materiali, si applica soltanto la quota annua per rimborso stipendio agenti in ragione di lire 360.000 per il periodo 1° luglio 1947-30 giugno 1948 e di lire 400.000 per il periodo 1° luglio 1948-30 giugno 1949 per ogni agente addetto alla manutenzione di ciascun tronco.

(È approvato).

## Art. 6.

Nulla è variato nei riguardi dei canoni dovuti dalle Ferrovie dello Stato previsti dall'articolo 9 della convenzione stipulata fra l'Amministrazione delle poste e telegrafi e quella Ferroviaria il 4 aprile 1941, registrata dalla Corte dei conti il 10 febbraio 1942, reg. n. 4, Ufficio riscontro poste, foglio n. 12.

(È approvato).

## Art. 7.

I canoni dovuti dai Comuni per la manutenzione delle linee telegrafiche, ai sensi della legge 28 giugno 1885, n. 3200 rimangono fissati per i due periodi 1° luglio 1947-30 giugno 1948 e 1° luglio 1948-30 giugno 1949 in lire 100 annue a chilometro per i Comuni che forniscono i pali, e in lire 200 annue a chilometro per i Comuni che non forniscono i pali.

(È approvato).



## Art. 8.

Per l'uso di ciascun canale di telegrafia armonica si applicano i seguenti canoni:

lire 6.000 annue a chilometro-canale per il periodo 1° luglio 1947-30 giugno 1948 e lire 7.650 annue a chilometro-canale per il periodo 1° luglio 1948-30 giugno 1949.

Per i collegamenti in telegrafia armonica utilizzati per periodi inferiori alle otto ore giornaliere si applica un ottavo dei predetti canoni moltiplicato per il numero delle ore di utilizzazione, aumentato di un quarto d'ora per ciascun periodo di utilizzazione.

I canoni suddetti sono ridotti della metà per le Ferrovie dello Stato e per la Società Italcable, e di un quarto per il Ministero difesa.

Per i privati concessionari i canoni stessi vengono invece maggiorati in relazione al traffico che potrà essere inoltrato sulle linee concesse anche se trattisi di collegamenti telegrafici interurbani realizzati con diversi sistemi.

(È approvato).

## Art. 9.

Restano salvi i canoni per l'uso dei canali in telegrafia armonica stabiliti, in base a criteri diversi da quelli indicati nel precedente

articolo 8, nelle convenzioni in corso all'atto della pubblicazione della presente legge e fino alla loro prima scadenza.

(È approvato).

## Art. 10.

Tutte le altre prestazioni non contemplate nella presente legge e nelle tabelle annesse, saranno regolate con apposite convenzioni.

(È approvato).

## Art. 11.

Per le ulteriori modificazioni alla misura dei canoni di cui alla presente legge, che si rendessero eventualmente necessarie per i cinque esercizi finanziari successivi a quello 1948-49 entro il limite del 50 per cento delle misure stabilite per il predetto esercizio, sarà provveduto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.

(È approvato).

## TABELLA A.

TABELLA CANONI MANUTENZIONE E FITTO ESERCIZIO 1947-48  
CANONI MANUTENZIONE PALIFICAZIONI E FILI

1. Per ogni chilometro di palificazione semplice di proprietà di terzi. L.	12.000
2. Per ogni chilometro di palificazione doppia di proprietà di terzi.	20.000
3. Per ogni chilometro di filo posato su palificazione di proprietà di terzi . . . . .	800
4. Per ogni chilometro di filo posato su palificazione dei telegrafi . .	4.000

## CANONI MANUTENZIONE SOSTEGNI - CORDE E GANCI PORTACAVI AEREI.

5. Per ogni chilometro di sostegni, corde e ganci portacavi aerei di proprietà di terzi (1) . . . . .	14.800
6. Per ogni chilometro di corda e ganci portacavi aerei su sostegni di proprietà dei telegrafi (1) . . . . .	6.000

CANONI DI FITTO PER PALIFICAZIONI E CONDUTTORI DI PROPRIETÀ DEI TELEGRAFI  
UTILIZZATI DA TERZI.

7. Per ogni chilometro di palificazione semplice utilizzata esclusivamente dal terzo . . . . . L.	16.600
8. Per ogni chilometro di palificazione doppia utilizzata esclusivamente dal terzo . . . . .	27.600
9. Per ogni chilometro di filo di ferro e di bronzo posto su dette palificazioni . . . . .	2.800
10. Per ogni chilometro di filo di ferro o di bronzo posato su palificazione con comunicazioni promiscue . . . . .	6.000
11. Per ogni chilometro di doppino telefonico aereo ceduto in uso .	12.000
12. Per ogni chilometro di doppino telefonico aereo ceduto in uso ed utilizzato dall'utente anche in AF con apparecchiature di sua proprietà si applica, oltre al canone base, quello suppletivo a chilometro-canale di . . . . .	1.200
13. Per ogni chilometro di canale AF con apparecchiature di proprietà del cedente . . . . .	7.200
14. Per ogni chilometro di conduttore di raccordo in cavo telegrafico aereo o sotterrato . . . . .	6.000

(1) Per i cavi sotterrati non si applica alcun canone di manutenzione. In caso di guasto di cavi sia aerei che sotterrati i proprietari debbono rimborsare le spese di riparazione a pic' di lista.

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. merc.) 49ª RIUNIONE (16 febbraio 1950)

15. Per ogni chilometro di comunicazione telefonica comunque realizzata attraverso cavi sottomarini (2) . . . . .	L.	40.000
16. Per ogni chilometro di comunicazione telegrafica comunque realizzata attraverso cavi sottomarini (2) . . . . .		20.000
17. Per ogni chilometro di virtuale telefonico realizzato su un quadrato aereo . . . . .		1.600
18. Per ogni chilometro di simultanea telegrafica o telefonica su circuiti aerei . . . . .		800

## CANONI APPARATI.

19. Canone manutenzione apparati telestampanti di proprietà di terzi.		56.000
20. Canone di uso e di manutenzione apparati telestampanti di proprietà dei telegrafi ceduti a terzi. . . . .		136.000
21. Canone manutenzione riperforatori telestampanti di proprietà terzi		17.500
22. Canone d'uso e manutenzione riperforatori telestampanti di proprietà dei telegrafi ceduti a terzi . . . . .		34.000
23. Canone manutenzione di un emettitore automatico per telestampante di proprietà di terzi. . . . .		24 500
24. Canone d'uso e manutenzione di un emettitore automatico per telestampante di proprietà dei telegrafi ceduto a terzi. . . . .		50.000
25. Canone manutenzione apparati Morse di proprietà di terzi. . . .		4.500
26. Canone d'uso e manutenzione apparati Morse di proprietà dei telegrafi ceduti a terzi . . . . .		8.000

(2) Il canone si riferisce soltanto all'uso dei cavi sottomarini. In caso di guasti le spese di riparazione verranno ripartite fra i vari utenti (compresa l'Amministrazione dei telegrafi) in proporzione al numero delle comunicazioni utilizzate da ciascuno seguendo il criterio che la quota dovuta dagli utenti dei circuiti telefonici sia doppia di quella dovuta dagli utenti dei circuiti telegrafici.

(È approvata)

## TABELLA B.

TABELLA CANONI MANUTENZIONE E FITTO ESERCIZIO 1948-49  
CANONI MANUTENZIONE PALIFICAZIONI E FILI

1. Per ogni chilometro di palificazione semplice di proprietà di terzi. L.	15.300
2. Per ogni chilometro di palificazione doppia di proprietà di terzi.	25.500
3. Per ogni chilometro di filo posato su palificazione di proprietà di terzi . . . . .	1.020
4. Per ogni chilometro di filo posato su palificazione dei telegrafi. . .	5.100

## CANONI MANUTENZIONE SOSTEGNI — CORDE E GANCI PORTACAVI AEREI.

5. Per ogni chilometro di sostegni, corde e ganci portacavi aerei di proprietà di terzi (1) . . . . .	L.	18.900
6. Per ogni chilometro di corda e ganci portacavi aerei su sostegni di proprietà dei telegrafi (1) . . . . .		7.650

## CANONI DI FITTO PER PALIFICAZIONI E CONDUTTORI DI PROPRIETÀ DEI TELEGRAFI UTILIZZATI DA TERZI.

7. Per ogni chilometro di palificazione semplice utilizzata esclusivamente dal terzo . . . . .		21.200
8. Per ogni chilometro di palificazione doppia utilizzata esclusivamente dal terzo . . . . .		35.200
9. Per ogni chilometro di filo di ferro o di bronzo posato su dette palificazioni . . . . .		3.570
10. Per ogni chilometro di filo di ferro o di bronzo posato su palificazione con comunicazioni promiscue . . . . .		7.650
11. Per ogni chilometro di doppino telefonico aereo ceduto in uso.		15.300
12. Per ogni chilometro di doppino telefonico aereo ceduto in uso ed utilizzato dall'utente anche in AF con apparecchiature di sua proprietà si applica, oltre al canone base, quello suppletivo a chilometro canale di . . . . .		1.530
13. Per ogni chilometro di canale AF con apparecchiature di proprietà del cedente . . . . .		9.200
14. Per ogni chilometro di conduttore di raccordo in cavo telegrafico aereo o sotterrato . . . . .		7.650
15. Per ogni chilometro di comunicazione telefonica comunque realizzata attraverso cavi sottomarini (2) . . . . .		51.000
16. Per ogni chilometro di comunicazione telegrafica comunque realizzata attraverso cavi sottomarini (2) . . . . .		25.500
17. Per ogni chilometro di virtuale telefonico realizzato su un quadrato aereo . . . . .		2.040
18. Per ogni chilometro di simultanea telegrafica o telefonica su circuiti aerei. . . . .		1.020

(1) Per i cavi sotterrati non si applica alcun canone di manutenzione. In caso di guasto di cavi sia aerei che sotterrati i proprietari debbono rimborsare le spese di riparazione a pie' di lista.

(2) Il canone si riferisce soltanto all'uso dei cavi sottomarini. In caso di guasti le spese di riparazione verranno ripartite fra i vari utenti (compresa l'Amministrazione dei telegrafi) in proporzione al numero delle comunicazioni utilizzate da ciascuno, seguendo il criterio che la quota dovuta dagli utenti dei circuiti telefonici sia doppia di quella dovuta dagli utenti dei circuiti telegrafici.

## CANONI APPARATI.

19. Canone manutenzione apparati telestampanti di proprietà di terzi . . . . .	L. 60.000
20. Canone di uso e di manutenzione apparati telestampanti di proprietà dei telegrafi ceduti a terzi . . . . .	180.000
21. Canone manutenzione riperforatori telestampanti di proprietà di terzi . . . . .	17.500
22. Canone d'uso e manutenzione riperforatori telestampanti di proprietà dei telegrafi ceduti a terzi. . . . .	40.000
23. Canone manutenzione di un emettitore automatico per telestampante di proprietà di terzi. . . . .	24 500
24. Canone d'uso o manutenzione di un emettitore automatico per telestampante di proprietà dei telegrafi ceduto a terzi. . . . .	60.000
25. Canone manutenzione apparati Morse di proprietà di terzi. . . . .	5.000
26. Canone d'uso e manutenzione apparati Morse di proprietà dei telegrafi ceduti a terzi . . . . .	10.000

(*È approvata*).

Pongo ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

VII COMMISSIONE (Lav. pub., traspr., poste e telec., mar. merc.) 49ª RIUNIONE (16 febbraio 1950)

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Proroga delle norme del decreto legislativo 10 agosto 1945, n. 618, relativo alla alienazione delle navi requisite o noleggiate per le quali i proprietari hanno compiuto atto di abbandono allo Stato » (N. 781).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga delle norme del decreto legislativo 10 agosto 1945, n. 618, relativo alla alienazione delle navi requisite o noleggiate per le quali i proprietari hanno compiuto atto di abbandono allo Stato ».

Il disegno di legge è composto di un unico articolo, del quale dò lettura:

*Articolo unico.*

Il Ministero della marina mercantile e il Ministero della difesa possono esercitare fino al 31 dicembre 1950 la facoltà di cui al decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 618, modificato col decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 668.

Prego il collega Tommasini di voler riferire su di esso in sostituzione del senatore Mastino.

TOMMASINI, *relatore*. Il collega Mastino, a proposito di questo disegno di legge, scrive: « Con decreto 3 maggio 1948, n. 668 fu data per tre anni, dalla cessazione dello stato di guerra, la facoltà al Ministero della marina mercantile ed al Ministero della difesa (Marina) di nuovamente trasferire — col concorso di determinate condizioni — ai primi proprietari, le navi requisite o noleggiate per le quali fu compiuto atto di abbandono allo Stato.

Con l'articolo unico dell'attuale disegno di legge questa facoltà potrà essere esercitata, dai Ministeri suddetti, fino al 31 dicembre 1950.

Tale proroga tende a rendere più agevole la ricostruzione del naviglio nazionale e ad impedire la dichiarazione di decadenza verso molti ex-proprietari che solo da poco tempo poterono intraprendere il ripristino delle navi, già di loro proprietà.

Per tali ragioni propongo che l'attuale disegno di legge sia approvato».

Qui finisce il collega Mastino e, se mi permettete, proseguo un po' io, in quanto vorrei dire agli Uffici legislativi dei singoli Ministeri che preparassero leggi che fossero, e per le Commissioni, e per le Camere, e per coloro che le devono applicare, e per coloro che ne devono beneficiare, un po' più larghe di notizie. Dico questo perchè dal testo del disegno di legge sottoposto al nostro esame non appare affatto che si tratta di navi le quali furono acquisite alla Marina e che furono affondate o danneggiate.

Badate, onorevoli colleghi, che si tratta di navi che sono state affondate o danneggiate e per le quali gli antichi proprietari si assumono l'incarico del recupero e del trasporto nei cantieri per le riparazioni.

Questo è lo scopo della legge e questo spiega la facoltà per cui le ditte sono autorizzate fino al 31 dicembre a presentare queste domande.

Naturalmente non posso altro che approvare e proporre, d'accordo col collega Mastino, a voi stessi l'approvazione del disegno di legge. Però, se la Commissione esprimesse un voto nel senso che una legge così fatta, con l'attuale dizione dell'articolo unico, non dovrebbe essere presentata al Parlamento, sarebbe oltremodo opportuno. Bisognerebbe che fosse almeno indicato l'oggetto di questo benedetto articolo unico, tanto più che esso non appare nemmeno dall'intestazione del disegno di legge, che dice: « Proroga delle norme del decreto legislativo 10 agosto 1945, n. 618. eccetera ».

Credo che i colleghi concordino con me che queste non sono leggi da proporre all'approvazione del Parlamento.

FERRARI. Sono d'accordo circa l'osservazione di carattere formale fatta dal collega Tommasini.

Per quanto riguarda la sostanza del provvedimento debbo fare una dichiarazione molto semplice: noi siamo contrari a questo disegno di legge, perchè ci pare strano che per il ricupero ed il ripristino di navi, si debba lasciare l'incombenza ai privati e non debba intervenire lo Stato.

Per questa considerazione noi voteremo contro il disegno di legge.

TOMMASINI, *relatore*. Ringrazio il collega Ferrari di essersi associato al voto da me

espresso, ma quando enuncia la tesi che il recupero e la ricostruzione debbano essere fatti dallo Stato, gli rispondo che si potrà fare così quando avremo anche risarcito i proprietari delle costruzioni distrutte dai bombardamenti al 100 per cento.

FERRARI. Ma si tratta di navi già abbandonate dai proprietari; sono recuperi per cui i privati non hanno alcun particolare interesse.

PRESIDENTE. Mi sembra che si tratti anche dell'interesse dei cantieri e delle industrie, a cui il riattamento di navi affondate apporta lavoro. Se c'è chi ha buona volontà e vuole lavorare in questo campo, cerchiamo di favorirlo. Si tratta di navi noleggiate dallo Stato e andate perdute per eventi bellici; i proprietari abbandonarono questi relitti e ricevettero, come era loro diritto, un'indennità che però fu minima. Con questo disegno di legge lo Stato, se l'antico proprietario si impegna a rimettere la nave in perfette condizioni di navigabilità, concede ad esso la proroga di un diritto che già la legge gli attribuiva, previa la restituzione allo Stato del 15 per cento dell'indennità spettante al proprietario ai termini della legge 13 luglio 1939, n. 1154 sulla requisizione del naviglio mercantile o del contratto di noleggio.

FERRARI. Ma lo Stato per la requisizione e per i successivi danni, affondamento od altro, ha già soddisfatto gli interessati: ora si tratta di esaminare se allo Stato convenga o meno il recupero. In ogni caso sono d'avviso che al recupero dovrebbe provvedere lo Stato, poichè esso è divenuto il proprietario delle navi abbandonate. Lo Stato, attuale proprietario, invece di concedere una parte della indennità al precedente proprietario per il riattamento della nave, dovrebbe pensare, esso stesso, a recuperare e a rimettere in efficienza le navi.

PRESIDENTE. Lo Stato, in parole povere, dice: se tu proprietario rimetti in ordine la nave, invece di darti un premio di ripristino mi limito a ripetere solo una parte dell'indennità di perdita che io ti ho pagato.

FERRARI. Comunque, se vi è convenienza in questo lavoro, lo faccia lo Stato e si prenda il naviglio come proprio. Ripeto pertanto che noi voteremo contro questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare pongo in votazione l'articolo unico di cui ho dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: « Assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali » (N. 835).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Genco, relatore.

GENCO, *relatore*. Durante il periodo bellico, per le deficienti possibilità di copertura del mercato assicurativo privato e per la preclusione del mercato assicurativo straniero, lo Stato intervenne con un provvedimento di legge con cui si assumeva una parte dei rischi di riassicurazione delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali. Ora questa particolare situazione si è molto alleggerita, sia perchè incominciano di nuovo a comparire sul mercato nazionale gli istituti assicurativi stranieri, sia perchè gli stessi rischi di navigazione sono minori. Ma non essendo ancora del tutto eliminata quella contingente condizione di carenza, lo Stato interviene con una disposizione di legge per prorogare le leggi 3 giugno 1940, n. 767 e 11 luglio 1941, n. 935, fino al 31 dicembre 1950.

Nella relazione ministeriale al disegno di legge è inserito un prospetto che indica l'aumento dei massimali di conservazione dei rischi da parte delle imprese che non sono tali da coprire l'intero fabbisogno assicurativo. Questa è la ragione per cui deve intervenire lo Stato per coprire la differenza che si determina tra il fabbisogno e le disponibilità.

FERRARI. Dichiaro subito che noi voteremo contro questo disegno di legge perchè, a nostro avviso, questa è una delle tante forme che io chiamerei di socializzazione delle perdite e non dei profitti. Lo Stato rinuncia ai profitti e partecipa alle perdite: questo è uno dei tanti indici della politica seguita dal Governo, ed è la conseguenza della mancanza di

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. merc.) 49ª RIUNIONE (16 febbraio 1950)

un mercato delle riassicurazioni, in Italia sempre osteggiate dalle grandi compagnie di assicurazione nostre ed estere.

PRESIDENTE. Non è esatto ritenere *a priori* che lo Stato abbia delle perdite. Lo Stato è intervenuto durante la guerra assumendosi i rischi e nello stesso tempo, evidentemente, incamerando anche i premi, per supplire alle deficienze del mercato nazionale, il quale d'altra parte non è stato mai sufficiente per l'assicurazione di tutto il naviglio.

Normalmente una società non assume mai l'assicurazione per intero di un piroscafo ma, contemporaneamente alla assicurazione, effettua una riassicurazione con altre società così che l'onere viene ad essere suddiviso. Tenendo conto di questa insufficienza del mercato nazionale privato, aggravata di molto dalla guerra, lo Stato è intervenuto direttamente e questo intervento ancora oggi non è del tutto cessato, perchè la situazione non è tornata completamente normale.

CAPPELLINI. Confesso di non avere idee molto precise su tale questione e vorrei quindi dei chiarimenti.

Vi sono compagnie di assicurazione che assumono il rischio dell'assicurazione totale o parziale di una nave, riassicurando poi una parte di questo rischio presso altri istituti assicurativi nazionali o stranieri. Ora io domando: sul mercato nazionale ed internazionale non si riesce a trovare la copertura totale delle navi, secondo le esigenze degli armatori?

GENCO, *relatore*. No; la capacità assicurativa nazionale e internazionale è minore del valore delle navi da assicurare.

CAPPELLINI. Quindi, evidentemente, una quota rimane scoperta e sarebbe quella il cui rischio è assunto dallo Stato italiano non come assicuratore, ma come riassicuratore. Lo Stato italiano, dagli armatori, dai proprietari della nave che cosa si fa dare come premio per coprire questi rischi? Cioè, il premio che percepisce lo Stato è uguale a quello richiesto

dalle compagnie di assicurazione private? A me d'altronde risulta che il Governo italiano non è in possesso di una propria attrezzatura per fare l'assicuratore: c'è un Istituto nazionale delle assicurazioni, vi sono altre compagnie di assicurazioni, ma sempre private. Quindi lo Stato come può esercitare questa funzione di riassicuratore?

PRESIDENTE. Durante la guerra lo Stato ha requisito il naviglio e lo ha assicurato per conto proprio; in seguito ha pagato l'indennità per le navi affondate stabilita in base al loro valore. Fin da allora lo Stato si assunse l'onere della riassicurazione del naviglio requisito, mentre per le altre navi provvedevano le società di assicurazioni. Questa situazione si è prolungata fino ad oggi; ora, benchè la situazione si vada normalizzando ed abbiano ricominciato a intervenire le compagnie di assicurazione straniere, lo Stato ha ritenuto di dover continuare ad assumersi l'onere della riassicurazione dietro corresponsione da parte della società che ha fatto l'assicurazione di una parte del premio.

CAPPELLINI. Ma io appunto desideravo sapere come esercita lo Stato questa sua attività di riassicuratore. Non mi risulta che esista un capitolo di bilancio che preveda delle entrate per premi di assicurazione, così come non credo ci sia un capitolo di uscita per i danni che lo Stato, come riassicuratore, può essere chiamato a pagare. Finchè tale questione non sia chiarita, pregherei di rinviare la discussione del presente disegno di legge, in modo da aver tempo di fare ulteriori indagini ed accertarsi della situazione reale.

PRESIDENTE. Mi sembra che la proposta del senatore Cappellini possa essere accolta. Pregherei quindi l'onorevole relatore di compiere gli opportuni accertamenti per riferire alla Commissione nella prossima riunione.

*(Così rimane stabilito).*

La riunione termina alle ore 11,45.